



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 7 dello Statuto nella parte in cui stabilisce i compiti affidati al Consiglio Direttivo relativi al funzionamento del Coordinamento tra i quali la redazione di Regolamenti e in particolare la disciplina della concessione del patrocinio;

RITENUTO di dover assicurare il riconoscimento del Giarch ad iniziative che contribuiscono alla crescita culturale e che risultano attinenti ai fini istituzionali dello stesso;

DELIBERA

Articolo 1

(Disposizioni generali e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo Giarch a soggetti terzi, pubblici o privati e alle Associazioni di Giovani Architetti Italiane, i Comitati o le Consulte o le Commissioni degli Ordini degli Architetti Provinciali Italiani o altre entità aderenti al Giarch (Aderenti);
2. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte del Giarch ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi o Aderenti al Giarch ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative con diretta attinenza con la mission istituzionale del Giarch;
3. Per iniziativa si intende un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
4. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per il Giarch e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.

5. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non sono concessi per iniziative che abbiano come fine il lucro.
7. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio nazionale purchè presentino un contenuto strettamente legato ai settori di competenza del Giarch e siano ritenute di particolare rilievo.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a:
 - associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
 - soggetti giuridici di chiara fama e prestigio.
 - associazioni di Giovani Architetti Italiane, i Comitati o le Consulte o le Commissioni degli Ordini degli Architetti Provinciali Italiani o altre entità aderenti al Giarch;

Articolo 3

(Presentazione delle domande)

1. I soggetti terzi che intendono richiedere il patrocinio, devono presentare apposita istanza scritta, indirizzata al Coordinatore Nazionale Giarch almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata.
2. L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

Articolo 4

(Procedimento e valutazione delle istanze)

1. Il Segretario Nazionale Giarch, cui compete l'incarico di effettuare la relativa istruttoria e di predisporre il provvedimento finale di concessione o di diniego, verificata la completezza della domanda, valuta l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle

finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza con i fini istituzionali del Giarch, tenendo conto altresì:

- della rilevanza dell'iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e ai compiti del Giarch;
 - del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
 - dell'interesse generale del Giarch all'iniziativa.
2. A conclusione dell'istruttoria, il Segretario Nazionale Giarch sottopone al Consiglio Direttivo la propria proposta per l'approvazione.

Articolo 5

(Concessione del patrocinio)

1. Il Consiglio adotta il provvedimento di concessione o di diniego del patrocinio.
2. La concessione del patrocinio non comporta per il Giarch né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa.
3. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
4. Il provvedimento di concessione viene comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla sua adozione.
5. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.

Articolo 6

(Concessione del patrocinio agli Aderenti al Giarch)

1. Alle associazioni di Giovani Architetti Italiane, ai Comitati o alle Consulte o alle Commissioni degli Ordini degli Architetti Provinciali Italiani o altre entità aderenti al Giarch non si applica l'articolo 3, l'articolo 4 e l'articolo 5 poichè il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo Giarch si intendono sempre concessi;
2. Le associazioni di Giovani Architetti Italiane, i Comitati o le Consulte o le Commissioni degli Ordini degli Architetti Provinciali Italiani o altre entità aderenti al Giarch che, in caso di iniziative di cui all'art. 1 comma 3 applicano il comma 1 del presente articolo, devono prevedere la possibilità di partecipazione di uno componenti del Consiglio Direttivo Giarch nelle forme ritenute più opportune in relazione al tipo di iniziativa organizzata.

Articolo 7

(Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Giarch sono autorizzati formalmente al patrocinio ed a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Giarch.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio del Giarch.
3. Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o associazioni patrocinatori dell'iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze al Consigliere Giarch con delega alla comunicazione esterna per il relativo benessere.
5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso al Giarch per eventuali controlli.

Articolo 8

(Sanzioni)

1. Il Giarch può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet Giarch ed entra in vigore il 01 agosto 2010.